



Verband Schweizerischer Einwohnerdienste (VSED)
Association suisse des services des habitants (ASSH)
Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA)
Associazion svizra dals servetschs als abitants (ASSA)

Statuti

I. Nome, sede e scopi

Art. 1 Nome

Con il nome di “Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA)”, in seguito denominata associazione, è costituita un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguente del Codice civile svizzero.

Art. 2 Esistenza, estensione e sede

¹ L’Associazione è stata fondata il 29 maggio 1949.

² Essa estende la propria attività su tutto il territorio della Svizzera e del Principato del Liechtenstein.

³ L’Associazione ha sede, principalmente, nel luogo in cui si trova l’attuale segretariato, oppure, in via sussidiaria, per decisione del Comitato, nel luogo della Presidenza. ⁴⁾

Art. 3 Scopi

¹ Gli scopi dell’Associazione sono:

- a) potenziare l’immagine dell’associazione e della percezione esterna dei servizi agli abitanti; ⁴⁾
- b) difendere e promuovere gli interessi professionali comuni;
- c) sviluppare corsi di formazione e seminari;
- d) informare i membri dell’associazione;
- e) costituire un interlocutore affidabile e competente per la Confederazione, per le associazioni cantonali e per altre istituzioni nei settori di servizio agli abitanti e della migrazione; ⁴⁾
- f) prendere posizione durante le procedure di consultazione del governo federale sulla legislazione nel settore specifico;
- g) promuovere la creazione di reti tra i soci e le relative organizzazioni.

² L’Associazione è neutrale in campo politico, religioso ed ideologico.

II. Affiliazione

Art. 4 Categorie ⁵⁾

L’associazione è costituita da:

- soci attivi,
- soci passivi, come anche
- soci onorari;

Possono far parte dell’associazione persone fisiche o giuridiche di diritto pubblico o privato.

- a) I soci attivi sono persone attive nei servizi agli abitanti. Hanno diritto di voto e di elezione;
- b) I soci passivi sono persone fisiche che sono state precedentemente attive nei servizi agli abitanti o persone giuridiche di diritto pubblico o privato che sostengono gli obiettivi dell'Associazione. Non hanno diritto di voto e di elezione.
- c) Come soci onorari possono essere nominate persone particolarmente benemerite verso l'Associazione o verso i servizi agli abitanti. Esse hanno diritto di voto e di elezione. Vengono elette dall'assemblea generale e sono esentate dalle quote associative.

Art. 5 Ammissione

La richiesta d'ammissione va rivolta all'Associazione. Il comitato delibera sull'ammissione.

Art. 6 Dimissioni

- a) Le dimissioni dall'Associazione sono effettive dopo un mese dalla presentazione.
- b) Il Comitato può escludere dall'affiliazione i soci che non adempiono ai loro obblighi nei confronti dell'Associazione. ⁴⁾

III. Organizzazione

Art. 7 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Comitato;
- c) il segretariato; ⁴⁾
- d) contabilità e revisione dei conti.

a) *Assemblea generale*

Art. 8 Competenze

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. Le sono attribuite le seguenti competenze:

- a) elezione del Comitato;
- b) elezione del presidente o della presidente;
- c) elezione dei revisori dei conti;
- d) approvazione del rapporto dei revisori e del conto annuale e scarico al Comitato;
- e) delibera in merito al budget annuo e determinazione del contributo annuale dei soci;
- f) nomina i soci onorari su proposta del Comitato;
- g) decide sulle relative proposte dei soci giunte per iscritto al Comitato almeno tre mesi prima dell'Assemblea generale;
- h) elaborazione e modifica degli statuti;
- i) aderisce alle organizzazioni internazionali specializzate nel settore;
- j) scioglimento dell'Associazione. ⁴⁾

Art. 9 Convocazione

¹ Di regola l'Assemblea generale si svolge una volta l'anno. I soci vengono convocati almeno quattro settimane prima.

² Un quinto degli aventi diritto di voto può richiedere, per iscritto, la convocazione di un'Assemblea generale con le descrizioni della trattante, che dovrà tenersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.

³ Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata se il Comitato lo ritiene necessario.

⁴ L'Assemblea generale può svolgersi in forma fisica, digitale o scritta. Le modalità di svolgimento sono stabilite dal Comitato.

Art. 10 Direzione

L'Assemblea generale è presieduta dal presidente o dalla presidente, in sua assenza dal vicepresidente o dalla vicepresidente o da un altro membro di comitato.

Art. 11 Elezioni e votazioni

¹ Ogni Assemblea generale convocata nei modi prescritti è autorizzata a prendere decisioni.

² Le elezioni e votazioni avvengono per scrutinio aperto, a meno che il 50 % degli aventi diritto di voto non chieda lo scrutinio segreto.

³ Astensioni, schede bianche e nulle non vengono prese in considerazione nel calcolo della maggioranza.

⁴ Nel caso di elezioni la maggioranza assoluta è richiesta al primo turno, mentre la maggioranza relativa al secondo turno.

⁵ La persona che dirige l'Assemblea decide in caso di parità.

⁶ Una decisione concernente oggetti non all'ordine del giorno può essere presa unicamente all'unanimità.

⁷ I voti dei membri senza diritto di voto, così come le persone invitate dal Comitato che non sono membri dell'Associazione, hanno un valore consultivo.

b) Comitato

Art. 12 Composizione e durata del mandato

¹ Il Comitato è composto da almeno 9 membri¹⁾. Tutte le regioni linguistiche devono possibilmente essere rappresentate. Sono eleggibili tutti i soci attivi nel settore del servizio agli abitanti o che hanno molti anni d'esperienza nel settore del servizio agli abitanti. ⁴⁾

² Il Comitato è eletto per un mandato di quattro anni.

³ Il Presidente o la Presidente viene eletto o eletta tra i soci del comitato dall'Assemblea generale, per un periodo di due anni. Una vicepresidenza composta da due soci è possibile. ³⁾

⁴ Il Comitato si auto costituisce.

Art. 13 Funzioni

Il Comitato

- a) agisce negli interessi dei soci ed ha un comportamento esemplare nella funzione affidatagli;
- b) gestisce tutti gli atti dell'Associazione che non siano delegati per legge o dallo Statuto ad un altro organo. Rappresenta l'Associazione a livello esterno; ⁴⁾
- c) attua le risoluzioni dell'Assemblea Generale; ⁴⁾
- d) prepara l'Assemblea Generale e ne stabilisce l'ordine del giorno; ⁴⁾
- e) può delegare mansioni a terzi;
- f) emette direttive e regolamenti per il segretariato ed approva l'organigramma; ⁴⁾
- g) si occupa del personale del segretariato e della relativa base contrattuale in cui sono specificati i compiti dell'ufficio, se il Comitato non si occupa della gestione stessa; ⁴⁾
- h) supervisiona il lavoro del segretariato; ⁴⁾
- i) può invitare persone che non fanno parte dell'Associazione ad eventi;
- j) decide l'accettazione e l'esclusione di soci;
- k) approva risoluzioni sul preventivo da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Generale; ⁴⁾
- l) approva il bilancio annuale da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Generale; ⁴⁾
- m) elegge i membri dei vari gruppi di lavoro settoriali; ⁴⁾
- n) è responsabile per finanziamenti straordinari fino a CHF 30'000 per caso; ²⁾
- o) stabilisce le quote annuali per i soci passivi. ⁴⁾

Art. 14 Sedute

¹ Il Comitato si riunisce tutte le volte che il presidente o la presidente lo ritiene necessario o quando due membri ne fanno richiesta.

² Le decisioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

³ La persona che presiede il Comitato decide in caso di parità.

⁴ Il segretariato può partecipare alle riunioni del Comitato a titolo consultivo. ⁴⁾

Art. 15 Rappresentanze

Il Comitato designa la persona o le persone abilitate a rappresentare validamente l'Associazione.

c) Segretariato ⁵⁾

Art. 16 Gestione

Il segretariato riferisce al Comitato e viene supervisionato e gestito dal medesimo.

Art. 17 Mansioni e competenze

¹ Le mansioni e le competenze del segretariato sono definite in un regolamento emanato dal Comitato.

² Singole mansioni del segretariato stabilite dal Comitato possono essere delegate a terzi.

d) Contabilità e revisori dei conti

Art. 18 Finanziamento e contributo annuale

¹ I compiti dell'Associazione sono finanziati dalle quote associative annuali, dai proventi delle attività dell'Associazione, dagli accordi di servizio, dai contributi volontari e dalle donazioni, dai contributi di sostegno, dai proventi dei servizi e del patrimonio, nonché dai proventi dell'istruzione e della formazione. ^{3) 4)}

² Il contributo annuale può differenziare fra soci con diritto di voto e quelli senza diritto di voto.

³ I soci onorari sono dispensati dal pagamento del contributo annuale.

Art. 19 Responsabilità

¹ L'Associazione risponde dei suoi impegni esclusivamente con il proprio patrimonio. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

² I soci uscenti dall'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio.

Art. 20 Contabilità

L'Associazione tiene una contabilità; l'anno contabile corrisponde con l'anno civile.

Art. 21 Riscossione del contributo annuale

¹ Di regola la riscossione avviene nel primo semestre dell'anno.

² Nuovi soci ammessi nel corso del secondo semestre pagheranno la metà del contributo annuale.

Art. 22 Revisori dei conti

¹ I revisori dei conti (due più un supplente) sono eletti per un mandato di quattro anni. Alternativamente può essere nominata anche una società fiduciaria. ⁴⁾

² Controllano i conti ogni anno e allestiscono un rapporto di revisione da presentare all'Assemblea generale.

IV. Disposizioni finali

Art. 23 Scioglimento

¹ La decisione di sciogliere l'Associazione deve essere all'ordine del giorno dell'Assemblea generale.

² La decisione di sciogliere l'Associazione può essere presa unicamente da una maggioranza di due terzi degli aventi diritto di voto presenti.

Art. 24 Patrimonio dell'associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio, ed eventuali beni residui, vengono girati ad un'istituzione esente da tasse, con sede in Svizzera, con uguali o simili scopi. L'istituzione viene scelta durante l'Assemblea Generale. ¹⁾

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore al momento della sua approvazione dell'Assemblea generale, e abroga quello adottato il 19 maggio 2022.

Con decisione del 22 giugno 2023 nel corso della 74ma Assemblea generale ad Arosa.

Associazione svizzera dei servizi agli abitanti

Carmela Schürmann, Presidente
Corinne Schär, Segretaria

¹⁾ Modifica del 2 maggio 2013 (decisione durante la 64esima assemblea generale a Lugano)

²⁾ Modifica del 22 maggio 2014 (decisione durante la 65esima assemblea generale a Murten)

³⁾ Modifica del 19 maggio 2022 (decisione durante la 73esima assemblea generale a Ginevra)

⁴⁾ Modifica del 22 giugno 2023 (decisione durante la 74esima assemblea generale ad Arosa)

⁵⁾ Nuovo dal 22 giugno 2023 (decisione durante la 74esima assemblea generale ad Arosa)